

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE

"AediCalab"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ENTE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 1 – NORMATIVA APPLICABILE

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile.
2. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci alla organizzazione e all'attività dell'Associazione. È facoltà dell'Associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.

ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'associazione di promozione turistica e territoriale denominata AediCalab APS, quale Ente del Terzo Settore, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale in Cosenza, in via Rosario Livatino n.36. Mediante delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse in Italia e nei paesi della comunità Europea uffici amministrativi, succursali o unità locali comunque denominate ovvero, trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta, invece, all'Assemblea dei soci, in quanto modifiche statutarie, deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.
3. L'acronimo APS e la denominazione di Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione APS del RUNTS.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

1. La finalità che l'associazione AediCalab APS, d'ora in poi chiamata "Associazione", si propone è la promozione sotto ogni forma dello sviluppo culturale, turistico, sociale, naturalistico, enogastronomico del territorio realizzato in chiave sostenibile e responsabile, anche arrecando benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. Scopo dell'Associazione è quindi quello di realizzare e promuovere iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi, informativi, di divulgazione, di ricerca ed di aggiornamento al Turismo responsabile, sostenibile e accessibile, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale e della collettività attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti culturali, enogastronomici e ambientali.
2. L'associazione ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, è apartitica e apolitica, e opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati e di terzi le seguenti attività di interesse generale individuate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
 - lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoria, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
 - lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ARTICOLO 5 – OGGETTO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. In relazione agli scopi perseguiti, così come indicati nell'articolo 4, nonché per altre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione si propone di sviluppare le seguenti attività:

- a) promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio regionale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell' ambiente, dell'edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali con determinati requisiti di qualità, della cucina locale tradizionale, attraverso l'organizzazione di escursioni naturalistiche, visite guidate, mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre, la partecipazione ad eventi relativi al settore turistico, enogastronomico e rurale ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffondere la cultura del turismo sostenibile e responsabile, anche instaurando forme di collaborazione con enti pubblici (amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali) e privati stipulando apposite convenzioni, accordi o protocolli di intesa;
- b) diffondere e promuovere la cultura culinaria e dell'enogastronomia con particolare attenzione per le tipicità locali, le produzioni tipiche, le eccellenze territoriali, mediante:
 1. l'organizzazione di percorsi turistico-enogastronomici anche integrati a natura e cultura;
 2. l'organizzazione di degustazioni, cene/pranzi, visite aziendali, corsi di cucina, laboratori di tecnica e produzione alimentare, somministrazione di alimenti e bevande, seminari di approfondimento in tema culinario ed alimentare;
 3. ogni altra iniziativa utile per la propaganda della cultura enogastronomica e del cibo in genere;
- c) promuovere e valorizzare il territorio e il patrimonio storico, artistico e archeologico; organizzare visite guidate alla scoperta di borghi, musei, eremi, abbazie, percorsi e itinerari di arte e storia e itinerari tematici, promuovendo altresì la formazione degli operatori turistici e l'accessibilità delle esperienze;
- d) organizzare eventi culturali, mostre, esposizioni, presentazioni di libri, proiezioni di film, seminari, letture, rassegne teatrali, attività editoriali, concorsi, viaggi di valenza culturale, manifestazioni di vario tipo ed ogni altra iniziativa che sia ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati;
- e) promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi teorici e pratici, laboratori enogastronomici, esperienziali, artistici e culturali anche a carattere didattico e delle scuole di ogni ordine e grado soprattutto per quanto concerne l'accessibilità del turismo e il turismo esperienziale;
- f) promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni, degli antichi saperi e dei vecchi mestieri attraverso visite aziendali e museali, laboratori pratici ed ogni altra attività finalizzata a tale scopo;
- g) organizzazione, promozione e gestione direttamente ed indirettamente di laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo - culturale, sociale, ricreativo, turistico, musicale, cinematografico, fotografico, della comunicazione e dell'informatica;
- h) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la cultura, l'agricoltura, l'ambiente e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero;
- i) editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa, ricreativa, culturale, ambientale e sociale;

- j) promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, progetti e proposte, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;
 - k) creazione, edizione e distribuzione di pubblicazioni, programmi e materiali didattici, in formato cartaceo, digitale, audio-video e multimediale;
 - l) promozione del miglioramento e del rispetto dell'ambiente in cui si vive e si lavora, inclusi design e architetture per il benessere, la sensibilizzazione sull'accessibilità (anche su Internet) e le barriere architettoniche, il riciclo etico e il risparmio energetico, per un utilizzo etico ed ecosostenibile delle risorse;
 - m) educazione e consulenza sulla comunicazione in tutte le sue forme e su tutti i suoi canali;
 - n) diffondere e promuovere il territorio e le sue strutture ricettive attraverso servizi foto-giornalistici e organizzazione di giornate a tema presso di esse;
 - o) accedere ai finanziamenti pubblici e/o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
 - p) intrattenere rapporti e promuovere intese con enti, istituti, fondazioni, associazioni, cooperative, società nazionali e internazionali aventi scopi simili, onde favorire la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni ed esperienze.
2. Per lo svolgimento delle predette attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e potrà assumere lavoratori alle proprie dipendenze o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore ovvero, affidare i servizi e le forniture necessarie, ad imprese reperite nel libero mercato.
3. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie e partecipare a bandi pubblici regionali, nazionali e comunitari, per acquisire contributi, finanziamenti e sovvenzioni.
4. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali diverse da quelle d'interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
5. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
6. L'associazione, inoltre, per realizzare lo scopo sociale, nella realizzazione delle proprie attività, potrà stipulare atti e contratti, anche di finanziamento tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, acquisto o locazione di beni mobili ed immobili. Potrà altresì, stipulare convenzioni e contratti, con enti pubblici e privati, per l'affidamento in gestione di parte delle attività.
- L'associazione destinerà i fondi raccolti alla realizzazione dei fini sociali.

ARTICOLO 6 – I SOCI

1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, il "Socio" o, al plurale, i "Soci") le persone fisiche che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Soci e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Soci. Il numero è illimitato.
2. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna limitazione delle condizioni economiche e senza nessuna forma di discriminazione di qualsiasi natura, le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
4. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci
6. Il Consiglio direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
7. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori (socio sostenitore) tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.
8. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.
9. La qualifica di socio cessa solo per recesso, esclusione, morte del socio o altre cause di cessazione previste dalla normativa e dal presente statuto.

ARTICOLO 7 – PROCEDURE DI AMMISSIONE

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità in merito alle domande di ammissione. La eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro 60 giorni dall'adozione. Il richiedente potrà chiedere il riesame alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
4. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. È espressamente esclusa la figura di socio temporaneo.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono del diritto di partecipazione di voto all'Assemblea degli associati. Ai soci è riconosciuto il diritto dell'elettorato passivo e di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 14. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.
2. Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. I soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.
3. I soci hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 9 - DECADENZA DEI SOCI

1. La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
 - per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata;
 - per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio;
 - per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
2. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del socio.
4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello all'Assemblea dei Soci, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Assemblea dei Soci a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dei Soci dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
5. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare all'Assemblea dei soci ma non ha diritto di voto.
6. Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di socio.

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017;
 - e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017;
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte e titolo gratuito e sono elettive.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti i soci.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
3. L'Assemblea dei soci deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente.
4. Spetta all'Assemblea dei soci:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione,
- stabilire il numero dei consiglieri da eleggere, eleggere i componenti del Consiglio direttivo
- eleggere i membri del Collegio dei Garanti
- nominare e revocare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- nominare e revocare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal regolamento alla sua competenza.

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La convocazione dell'Assemblea dei soci potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo dei soci, che all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo. Ogni partecipante all'Assemblea dei soci con voto deliberativo ha diritto di voto secondo quanto previsto dal regolamento e nel rispetto dell'art 24 del CTS.
2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. La convocazione dell'Assemblea dei soci avverrà minimo 10 giorni prima mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea dei soci devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.
3. Potranno prendere parte all'Assemblea dei soci i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro socio. Il delegato non può ricevere più di una delega.
4. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
5. L'Assemblea dei soci è presieduta da un Presidente scelto dalla maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea dei soci nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci.

ARTICOLO 13 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
4. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea dei soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 15 membri. È convocato dal Presidente e si riunisce almeno sei volte all'anno. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, il/i Vice Presidenti, il Segretario e l'Amministratore. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Non possono essere nominati membri del Consiglio direttivo e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aderenti in regola con il pagamento delle quote associative.

4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci.

6. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:

a) predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo per l'anno successivo;

b) predisporre l'eventuale bilancio sociale;

c) deliberare il programma annuale e pluriennale di attività;

d) deliberare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

e) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;

f) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

g) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

h) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo.

2. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente.

3. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei attraverso il ricorso alla Procura speciale.

ARTICOLO 17 - IL SEGRETARIO E L'AMMINISTRATORE

- 1. Il Segretario collabora con il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per la gestione generale dell'Associazione.
- 2. Il Segretario cura le relazioni con le istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, da interessare alle iniziative dell'Associazione.
- 3. Il Segretario sovrintende, con il Presidente ad eventuale personale dipendente.
- 4. L'Amministratore cura la gestione della vita finanziaria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio.

ARTICOLO 18 - DIMISSIONI

- 1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'anno sociale venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, subentreranno i primi dei non eletti. In caso di parità di voti la precedenza spetta al più giovane. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino al termine del quadriennio.
- 2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire in seno al Consiglio direttivo.
- 3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 1. L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione sono costituiti ed operano secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 03/07/2017, n.117. I componenti di tali organi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
- 3. I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e rimangono in carica quattro anni.

ARTICOLO 20 - VOLONTARI

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 22 - IL BILANCIO

1. Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.
4. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.
5. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
6. Insieme alla convocazione dell'Assemblea dei soci che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 23 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 24 - ENTRATE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi dei soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) raccolte pubbliche di fondi;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 25 - IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs. 117/2017.

4. Il patrimonio può essere incrementato mediante:

- a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) decisione del Consiglio direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziarie l'attività corrente dell'Associazione;
- e) apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione.

5. Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

6. Il Consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

7. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 26 – RACCOLTA FONDI

ARTICOLO 1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

3. L'adesione all'Associazione non comporta per i soci obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È, comunque, facoltà del socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio all'Associazione, non è ripetibile dal socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione.

5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità del

socio o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

27 – LIBRI SOCIALI E ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali e altre scritture obbligatorie:
 - a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione;
 - d) il registro dei volontari;
 - e) scritture contabili e relative al bilancio.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea dei soci che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione e dispone la devoluzione del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117/2017.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, le Leggi speciali in materia e i Regolamenti Interni.